



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI RISERVATI ALLE DONNE GESTANTI E ALLE DONNE PUERPERE

Sommario

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Soggetti

Art. 5 - Modalità

Art. 6 - Sanzioni

Art. 7 - Norme finali

Art. 1 - Finalità

1. La Città di Pontida intende con il presente regolamento comunale promuovere il sostegno alle famiglie naturali, formate dall'unione di un uomo ed una donna a fini procreativi, nucleo fondante della società civile, favorendo la sosta della donna pontidese in fase di gestazione o di puerperio in apposite aree loro riservate, riconoscendo l'essenziale funzione familiare della donna nella maternità.
2. Sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento comunale i soggetti non appartenenti ad un nucleo familiare naturale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per 'nucleo familiare naturale' si intende una famiglia composta dall'unione di un uomo ed una donna a fini procreativi.
2. Ai fini del presente regolamento per 'donna' si intende un individuo umano con sesso femminile risultante dai registri anagrafici della Città di Pontida.
3. Ai fini del presente regolamento per 'fase di gestazione' si intende il periodo temporale in cui una donna presenta uno stato di gravidanza clinicamente accertato.
4. Ai fini del presente regolamento per 'fase di puerperio' si intende il periodo temporale di durata annuale decorrente dalla data di nascita anagrafica della prole di un nucleo familiare naturale.
5. In applicazione e per gli effetti dell'articolo 157, comma 1, lett. c del Codice della Strada, ai fini del presente regolamento comunale per 'sosta' si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente regolamento comunale si applica alle aree di sosta individuate con Deliberazione della Giunta Comunale attuativa del presente regolamento comunale. La Giunta Comunale è autorizzata ad aumentare oppure diminuire il numero delle predette aree di sosta con propria deliberazione.
2. Le aree di sosta di cui al precedente comma sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore rosa e contrassegnate dalla segnaletica verticale di cui all'allegato B del presente regolamento comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo regolamento comunale.
3. La dimensione minima dell'area di sosta restano regolate dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salve successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Soggetti

1. Possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso risultante da tessera rilasciata a cura dell'ufficio anagrafe della Città di Pontida.
2. Possono richiedere il rilascio gratuito di idoneo permesso risultante da tessera esclusivamente i soggetti che presentano congiuntamente il possesso dei cinque seguenti requisiti soggettivi:
 - a) essere donna;
 - b) essere appartenenti ad un nucleo familiare naturale;
 - c) essere in fase di gestazione o di puerperio;
 - d) essere cittadina italiana o di un paese membro dell'Unione Europea;
 - e) essere residente nella Città di Pontida;
3. I soggetti con i requisiti di cui al precedente comma che non hanno presentato richiesta durante il periodo di gestazione riceveranno automaticamente idoneo permesso risultante da tessera per il periodo di puerperio a cura dell'ufficio anagrafe contestualmente al rilascio dell'atto di nascita.

4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo anche soggetti non muniti di idoneo permesso, purché siano donne appartenenti a nuclei familiari naturali con cittadina italiana o di un paese membro dell'Unione Europea non residenti nella Città di Pontida il cui stato di gravidanza sia evidente o clinicamente accertato.

Art. 5 - Modalità

1. I soggetti con i requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo possono presentare domanda per iscritto di rilascio di idoneo permesso risultante da tessera redatta esclusivamente su modulo predisposto a cura dell'ufficio anagrafe della Città di Pontida in carta semplice protocollata, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta a pena di inammissibilità.

2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo, nonché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003. La modulistica con il testo della domanda da compilare sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché presso l'ufficio anagrafe del comune negli orari di apertura al pubblico.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo a tale agevolazione economica indiretta ed è tenuto alla pronta restituzione dell'area assegnata. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, compreso l'obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria da parte di chi abbia notizia di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- Con posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale secondo le modalità telematiche disciplinate dall'articolo 65 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), salve successive modificazioni ed integrazioni della medesima normativa avente forza di legge.
- Con raccomandata A.R., indirizzata al Sindaco della Città di Pontida, via Lega Lombarda n. 30 – 24030 Pontida. Per questa modalità fa sempre fede il timbro e la data apposti dall'ufficio postale.
- Con consegna a mano all'ufficio protocollo della Città di Pontida durante l'apertura al pubblico.

Art. 6 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 689/1981 da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento non sono violazioni del codice della strada.

3. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, per quanto di loro competenza, gli appartenenti al servizio della Polizia Locale, gli Ausiliari della Sosta e le altre guardie volontarie riconosciute dalle competenti Autorità, nonché tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

Art. 7 - Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali approvate in precedenza.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà dichiarata l'immediata eseguibilità della Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida che ne disponga l'approvazione.